

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO



Revisione del 15.09.2026

1. PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione del marchio collettivo “*Mare Nostro Pesca Marineria Locale*”, di seguito Marchio, di proprietà della Fondazione “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, di seguito anche “GALP Trapanese”.

Il Presente Regolamento, è stato aggiornato in relazione alle finalità perseguite con riferimento all'Intervento 2.A.1.I del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del Gruppo di Azione Locale della Pesca (GALP) TRAPANESE. Tale intervento, denominato "Progetto pilota di tracciabilità mediante l'utilizzo della Blockchain" rientra nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.A del FEAMPA 2020/2027.

Il Marchio “MARE NOSTRO – Pesca della Marineria Locale” definisce un segno distintivo che ha lo scopo di facilitare lo sviluppo di un’offerta sistemica e integrata fra i prodotti, i servizi e le attività legate alla commercializzazione del pescato della marineria locale trapanese.

Quando nel presente regolamento si fa riferimento a "utilizzo del marchio" si intende un utilizzo volto non solo ad incrementarne la notorietà, ma anche il valore percepito da parte dei soggetti cui la comunicazione è rivolta; per tale motivo il marchio dovrà essere veicolato esclusivamente da soggetti e mezzi coerenti con l'immagine e le vocazioni dell’offerta dei prodotti della marineria locale.

Il regolamento contiene gli elementi e i riferimenti per la gestione del marchio e il rilascio della licenza d’uso ed è sviluppato con riferimento alle linee guida allegate che ne costituiscono parte integrante insieme a disciplinari tecnici per l’adesione al marchio.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente e pertanto le concessioni all’utilizzo del marchio Mare Nostro rilasciate precedentemente si intendono decadute e non più rinnovabili, se non adeguate al presente regolamento.

2. TITOLARITÀ, UTILIZZATORI ED ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO

Il marchio è costituito dalla scritta con disegno; del marchio sono parte integrante il presente regolamento ed i suoi allegati.

Il marchio “MARE NOSTRO, Pesca della Marineria Locale” è di proprietà della Fondazione “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, che è anche titolare delle attività connesse alla sua diffusione promozione e tutela.

Appartengono, quindi, alla Fondazione:

- il logo rappresentativo del marchio come definito nel manuale grafico
- il presente Regolamento per l’uso del marchio “MARE NOSTRO - Pesca Marineria Locale”, definito con riferimento alle linee guida, approvate espressamente dal titolare del marchio, che ne costituiscono parte integrante.

- Le procedure di adesione, verifica e concessione del marchio.
- i Disciplinari Tecnici di Riferimento (D.T.R.), che definiscono i requisiti che dovranno essere soddisfatti dalle organizzazioni che vorranno aderire al progetto, al fine di ottenere la concessione all'uso del marchio;
- gli eventuali allegati ai sopracitati documenti.

Qualunque variazione e/o miglioramento e/o revisione degli elementi sopra rappresentati che costituiscono, nel loro insieme, il sistema di gestione del Marchio “MARE NOSTRO – Pesca della Marineria Locale”, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Qualsiasi riproduzione non autorizzata del marchio, ovvero qualsiasi tentativo di imitazione e contraffazione, sono sanzionati secondo la normativa vigente in materia di marchi registrati.

La titolarità, la tutela e la promozione del marchio possono essere, in alternativa, assegnate ad un ente appositamente costituito in qualsivoglia forma sociale.

3. COMITATO TECNICO DI GESTIONE E CONTROLLO

Il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo, di seguito indicato con le sigle C.T.G.C. ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo del marchio.

Il C.T.G.C. è composto da tre elementi nominati dal titolare del marchio, ed è così composto:

- un rappresentante del Consiglio di amministrazione del GALP con funzione di Presidente
- un rappresentante delle marinerie locali
- un componente della struttura tecnica del GALP.

Il Comitato dura in carica 12 mesi e svolge le seguenti funzioni:

- definisce, revisiona, anche con l'ausilio di professionisti esterni, ed esprime parere NON vincolante in merito, il presente regolamento, il manuale d'uso del marchio, i disciplinari e la procedura per la conduzione delle attività di controllo iniziali e periodiche, che andranno approvate con espressa Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- sottopone regolamenti e disciplinari al consiglio di amministrazione per l'approvazione
- individua, tra coloro che fanno richiesta, i soggetti ai quali è possibile concedere l'uso del marchio
- si avvale di soggetti terzi dotati di comprovata esperienza e professionalità i controlli sui soggetti richiedenti al fine di verificarne la conformità al presente regolamento e ai disciplinari di riferimento;
- assegna ad ogni concessionario del marchio un codice di identificazione, al fine di gestire un'apposita anagrafe;

- vigila sul corretto utilizzo del marchio, essendo legittimato a richiedere qualsiasi informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione;
- provvede a comminare le penalità previste in caso di utilizzo scorretto o improprio del marchio.

4. PRESUPPOSTI PER L'USO DEL MARCHIO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

L'utilizzo del marchio è consentito alle organizzazioni la cui attività sia coerente con tutti i seguenti presupposti, interpretati tenendo conto delle peculiarità dei processi di produzione e di offerta che li caratterizzano, con riguardo a ciascun settore di appartenenza:

- Territorialità:** l'attività del soggetto deve essere riferibile al territorio di tutti i Comuni aderenti al partenariato di progetto del GAL Trapanese. L'Adesione al Partenariato, costituisce presupposto giuridico per l'applicazione del Marchio Collettivo agli operatori di un territorio Comunale.
- Presenza sul Comune di un Punto di Distribuzione e vendita aderente al marchio:** La struttura collettiva (eventualmente anche coincidente con mercati locali del pesce al dettaglio e/o all'ingrosso) deve essere aderente al marchio e alle relative attività di gestione del pescato conferito dagli operatori aderenti al marchio
- Utilizzo dell'Applicazione informatica individuata dal GALP:** L'adozione e l'utilizzo continuo dell'applicazione messa a disposizione dal GALP costituiscono condizione essenziale e vincolante per la concessione e l'uso del marchio. Tutte le organizzazioni hanno l'obbligo di impiegare tale strumento informatico per l'intera gestione e tracciabilità del pescato a marchio.
- Rispetto delle normative vigenti:** i soggetti aderenti devono garantire il rispetto delle normative vigenti in termini di salvaguardia della salute pubblica, delle risorse ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Generazione di indotto nella logica dello sviluppo economico integrato:** l'attività delle organizzazioni che utilizzano il marchio devono intenderlo e gestirlo come mezzo dello sviluppo economico di tutto il settore e del territorio al quale appartengono.

Elemento fondamentale è il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione

di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
- nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.

5. SOGGETTI AMMESSI ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO

Fermo restando quanto sopra definito, il marchio può essere richiesto e rilasciato ai seguenti soggetti:

- Operatori della pesca, singoli o raggruppati (Es: in Cooperative, Organizzazioni di produttori, Associazioni, ecc.), che sbarcano il proprio pescato presso un porto od un luogo di sbarco del territorio di applicazione del marchio ove sia presente un Centro di Servizi autorizzato aderente al marchio cui conferire il pescato.
- Mercati all'ingrosso, centri servizi, centri di distribuzione, grossisti e pescherie, ecc., purché operanti nel territorio di applicazione del sistema.
- Operatori del settore eno-gastronomico (Ristoranti, trattorie, bistrot, ecc.), purché operanti nel territorio di applicazione del sistema.

6. RILASCIO DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

La domanda per il rilascio della licenza d'uso del marchio deve essere redatta in forma scritta e presentata al C.T.G.C, secondo le modalità previste dall'apposita procedura per l'adesione al marchio, da tutti i soggetti interessati all'uso del marchio di cui all'art.5.

La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento, della procedura per la gestione delle verifiche di rispetto dei requisiti, dei Disciplinari e del Manuale d'uso del marchio.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- le informazioni e la documentazione che consentono di verificare che il richiedente è in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.4 e sia in grado di rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento e dai Disciplinari di riferimento;
- tutte le informazioni, tramite apposita modulistica, richieste dal C.T.G.C., per potere avviare l'iter di verifica, con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico per la Adesione, Verifica e Concessione del Marchio Collettivo.

Il C.T.G.C. verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di base previsti dal presente regolamento e successivamente, entro 15 giorni dall'accoglimento della richiesta, effettua i controlli della conformità al Disciplinare Tecnico – Requisiti di Sistema relativo alla attività specifica, mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, direttamente o tramite terzo incaricato, e decide entro 10 giorni dall'effettuazione della verifica.

Il C.T.G.C. notifica al richiedente l'esito della verifica, in conformità a quanto stabilito nei disciplinari, che può comportare:

- l'accoglimento;
- il diniego;
- il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori. In tal caso il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo fornisce le relative specifiche indicazioni e fissa una data di scadenza entro al quale il richiedente deve provvedere al perfezionamento della domanda stessa

Contro le decisioni del C.T.G.C. è consentito ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al soggetto titolare del marchio, il quale provvede al relativo esame entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso e alla conseguente decisione entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa.

7. DURATA DELLA LICENZA D'USO

La licenza d'uso concessa alle organizzazioni di cui all'articolo 5, ha durata annuale, a decorrere dalla data di attribuzione del codice identificativo. Al termine di tale periodo, i soggetti potranno fare richiesta di rinnovo al soggetto gestore, nel rispetto delle procedure da esso indicate.

La licenza d'uso conferisce il diritto all'uso del marchio solo per l'attività indicata nel provvedimento con il quale viene rilasciata.

Ai fini dell'apposita anagrafe, qualsiasi modifica dei presupposti rilevanti per la concessione della licenza d'uso va comunicata al C.T.G.C. così come l'eventuale rinuncia alla licenza deve essere comunicata dal licenziatario con preavviso di almeno tre mesi, mediante PEC.

8. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO

Il marchio può essere utilizzato nella promozione, nella comunicazione e nella commercializzazione di prodotti, servizi, attività e iniziative gestite dai soggetti autorizzati.

Il marchio potrà essere inserito in tutti gli strumenti di promozione e comunicazione, anche in abbinamento o affiancamento con il proprio e con altri marchi, secondo quanto disposto dal punto 9. Esso non potrà comunque essere utilizzato come segno identificativo prevalente su quello d'impresa o di prodotto/servizio.

9. CONFORMITÀ AL MANUALE D'USO DEL MARCHIO

Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente nei modi previsti dal manuale d'uso, che definisce le regole relative alla riproduzione corretta dei colori, delle dimensioni, degli spazi, degli abbinamenti con altri marchi.

In tutti i casi, il marchio deve essere riprodotto dal supporto originale consegnato agli utilizzatori, al fine di garantire la massima qualità dei colori e delle forme.

Ogni utilizzo del marchio non conforme al manuale tecnico d'uso è sanzionato secondo quanto previsto al punto 11.

10. I CONTROLLI PERIODICI

Il controllo periodico del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritti dal presente Regolamento, dai Disciplinari e dal Manuale d'uso del marchio, da parte del Licenziatario, in tempi successivi al rilascio della licenza, compete al Comitato Tecnico di Gestione e Controllo.

Il C.T.G.C. ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, le verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della licenza d'uso del marchio.

Il rinnovo potrà avvenire al termine dei 12 mesi di concessione dell'uso del marchio con le stesse modalità indicate ai punti precedenti.

11. SANZIONI

Il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo, in relazione ai fatti accertati ai sensi dei punti 9 e 10, adotta provvedimenti che possono consistere:

- in caso d'inadempienza lieve: nell'invito ad eliminare, entro un ragionevole termine perentorio, le cause che originano l'inadempienza;
- in caso d'inadempienza grave o di reiterazione di inadempienza lieve: nella diffida a sospendere, con effetto immediato ovvero nell'eventuale diverso termine prescritto, l'immissione sul mercato dei prodotti o la prestazione dei servizi cui si riferisce l'inadempienza, fino al momento di rimozione delle

cause che la originano;

- nella revoca della licenza d'uso del marchio, fatte salve le eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del marchio stesso.

Costituiscono inadempienze lievi:

- le parziali difformità dal regolamento e dai disciplinari e dal manuale d'uso del marchio, che ove ripetute, possono danneggiare o ledere la reputazione del marchio e/o della Provincia Regionale di Trapani, correggibili con apposite azioni correttive entro trenta giorni dal rilievo.

Costituiscono inadempienze gravi

- l'uso del marchio per contrassegnare beni e/o servizi diversi da quelli indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza;
- l'utilizzo del marchio mediante forme di comunicazione che rechino danno all'immagine del marchio territoriale, del suo titolare degli aderenti.
- il deposito ai fini della registrazione o l'utilizzazione di marchi, imprese, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono;
- la cessione della licenza, la concessione di sub licenze o altre forme contrattuali di disposizione del marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso del C.T.G.C..

12. REVOCA DELLA LICENZA D'USO E DECADENZA DEL DIRITTO D'USO

La licenza d'uso del marchio può essere revocata dal Comitato Tecnico di Gestione e Controllo, oltre che nel caso di gravi inadempienze, nei seguenti casi:

- per rifiuto di consentire i controlli;
- per il mancato versamento di diritti, qualora previsti.

Il licenziatario decade dal diritto all'uso del Marchio in caso di perdita dei requisiti di onorabilità.

A seguito della revoca della licenza o della decadenza dal diritto d'uso del marchio al licenziatario è vietato qualsiasi uso del marchio stesso. Il medesimo deve restituire immediatamente al titolare del marchio ogni materiale, riprodotto il marchio.

13. CONTROVERSIE

Il titolare del marchio, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Licenziatario nei seguenti casi:

- per causa di nullità del marchio;
- per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;
- per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso

del marchio stesso.

Per qualsiasi controversia attinente la licenza di accesso e d'uso o l'uso del marchio è competente esclusivamente il foro di Trapani.

14. PREROGATIVE DEL TITOLARE DEL MARCHIO

Il titolare del marchio conserva il potere di vigilanza sull'attività svolta dal C.T.G.C., nonché sul corretto uso del Marchio da parte del Licenziatario in conformità alle linee guida stabilite per la gestione del marchio.

15. ALLEGATI

All.1: Manuale Grafico "Il Marchio Mare Nostrum"

All.2: Linee guida per la gestione del marchio

All.3: Procedura per la adesione, verifica e concessione del marchio.

All.4: Disciplinare Tecnico Requisiti Operatori della Pesca.

All.5: Disciplinare Tecnico Requisiti Punto di Distribuzione e Vendita.

All.6: Disciplinare Tecnico Requisiti Ristoranti.

All.7: Disciplinare Tecnico Requisiti Pescherie.